

Cassazione. Il curatore non può opporsi all'ammissione al passivo del revocato

Crediti con più garanzie nel caso di revocatoria

Alessandro Galimberti
MILANO

Il curatore fallimentare non ha titolo per opporsi all'ammissione al passivo del soggetto colpito da revocatoria. La sentenza della Prima sezione civile della Cassazione (16737/11, depositata il 29 luglio scorso) ridisegna il rapporto tra il "gestore" del fallimento e il destinatario di un pagamento sospettato di aver violato la par condicio tra i creditori, e che è stato recuperato attraverso un'azione civile. Il soggetto "danneggiato" dalla revocatoria - che il curatore può azionare anche se impugnata - ha in sostanza diritto di essere trattato in situazione di parità con la massa creditoria, senza cioè subire il rischio di dissipazione del credito pendente le impugnazioni sulla revocatoria.

La questione risolta dalla Prima sezione riguardava il recupero di circa 900mila euro incassa-

ti da un istituto bancario nell'ambito del fallimento di una società catanese. Il curatore aveva ottenuto la sentenza di revocatoria di primo grado, con la quale era stata ordinata la restituzione alla massa creditoria delle somme ricevute in pagamento. La banca dal canto suo si era opposta, sulla base della non definitività della sentenza di revocatoria - a sua volta impugnata - ma il tribunale, in applicazione dell'articolo 282 del Codice di procedura, aveva riconosciuto la provvisoria esecutorietà della decisione che cancellava il pagamento preferenziale. Secondo

RECUPERO ANTICIPATO

La sentenza di primo grado che annulla i pagamenti può essere azionata ma senza danneggiare la pretesa del creditore

la Cassazione - che riprende la recente sentenza 4059/2010 delle Sezioni Unite - la sentenza costitutiva produce la modificazione della situazione giuridica solo con il passaggio in giudicato, e tuttavia è ammissibile - poiché non vietata espressamente dall'ordinamento - l'anticipazione di atti in via provvisoria sugli effetti delle statuizioni.

La questione collegata era poi come trattare l'*accipiens* del pagamento - la banca - una volta tornata nella posizione di creditore per effetto della revocatoria: secondo il curatore non doveva essere ammessa al passivo e le restituzioni dovevano essere iscritte a «crediti futuri ed eventuali». Questa consuetudine però, secondo i legali della banca, danneggia notevolmente i convenuti in revocatoria, perché preclude l'accantonamento delle quote dei riparti fallimentari intervenuti nelle more dei giu-

dizi di appello e Cassazione contro la sentenza di primo grado.

Nel rigettare il ricorso dell'istituto sulla provvisoria esecutorietà del recupero dei pagamenti, la Corte di Cassazione garantisce comunque una doppia tutela ai convenuti in revocatoria: qualora, infatti, il curatore fallimentare richieda la restituzione anticipata dei pagamenti la cui revoca è ancora *sub iudice*, sulla base della sola sentenza di primo grado, il curatore stesso avrà il dovere di accantonare sia la somma provvisoriamente riscossa, sia le quote di riparto.

Secondo il legale della banca, Giorgio Tarzia, «i curatori dovranno ora riflettere circa la (non) convenienza di avvalersi della escussione anticipata di un'obbligazione restitutiva, oltretutto tenendo presente il fatto che il rinvio dell'escussione comporterà, nel caso che si pervenga a un giudicato sulla revoca dei pagamenti, il versamento da parte del convenuto di interessi legali superiori a quelli che il curatore potrebbe ottenere con il deposito nel conto fallimentare di una somma anticipatamente riscossa e accantonata perché indisponibile».